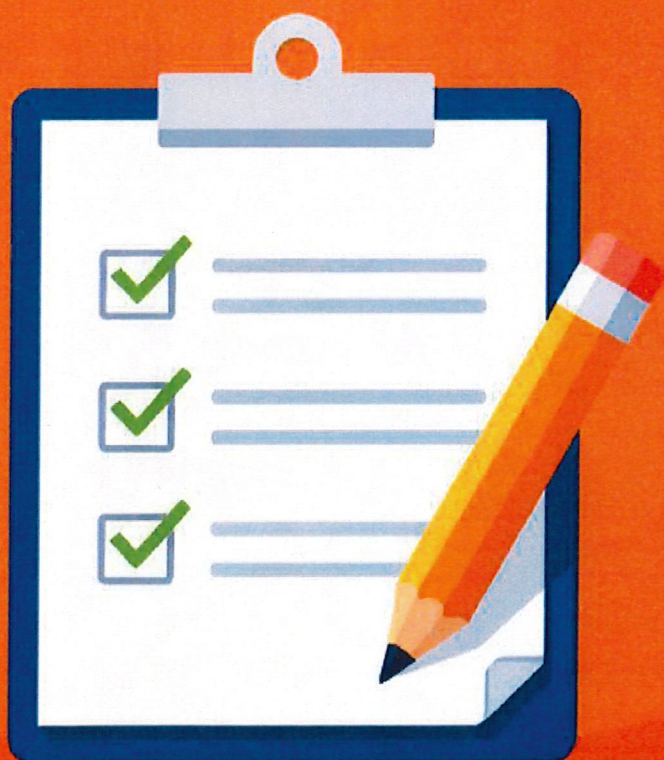


TESSERAMENTO

corso per segretari

2026



Relatore: Silvia Morgenni



PRELAZIONE DI TESSERAMENTO

La **prelazione di tesseramento** (o "ritesseramento") è una procedura della Lega Nazionale Dilettanti che permette alle società di confermare in anticipo i calciatori già nel proprio organico (giovani, giovani dilettanti e non professionisti) in scadenza al 30 giugno, garantendone il rinnovo per la stagione successiva.

Dettagli chiave sulla prelazione:

1. **Periodo:** per la stagione 2026-2027, la procedura sarà attiva **dal 15 maggio del 2026 al 25 giugno 2026**.
2. **Destinatari:** calciatori/calciatrici con vincolo in scadenza al **30 giugno 2026**, inclusi giovani, giovani dilettanti e non professionisti (tutti con prestazione volontaria).
3. **Modalità:** si effettua online, accedendo al portale LND nell'area riservata delle società, selezionando la voce "**PRELAZIONE NUOVA STAGIONE**".
4. **Effetti:** la pratica approvata trasforma automaticamente la prelazione in un tesseramento per la nuova stagione sportiva, con decorrenza **1° luglio 2026**.

Questa procedura consente di bloccare il proprio calciatore prima dell'apertura ufficiale della nuova stagione sportiva. Non è possibile effettuare la prelazione di tesseramento per calciatori tesserati con contratto di lavoro sportivo.

I calciatori dilettanti tesserati con la prelazione di tesseramento **non potranno essere inclusi** nelle liste di svicolo (art. 107 NOIF) nella sessione di luglio 2026.

ACCORDI PRELIMINARI - ART. 105 NOIF

Con l'introduzione della riforma dello sport – D. Lgs n.36/2021 e l'introduzione dei contratti di lavoro sportivo anche nel settore dilettantistico, è stato inserito detto articolo che permette di stipulare e depositare preliminarmente accordi con calciatori e calciatrici per definire nuovi tesseramenti o trasferimenti validi per la stagione sportiva successiva. Il periodo della stipula e del deposito degli accordi preliminari, definiti **contratti ad efficacia differita**, è previsto per il periodo

15 maggio 2026 al 25 giugno 2026

Gli accordi preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

ACCORDO PRELIMINARE - COMMA 4

- Si applica ai calciatori che hanno un contratto in scadenza al 30 giugno della stagione in corso con altra Società
- Si può fare solo da altra società, ma non dall'eventuale cessionaria di un prestito
- Dal portale LND la società, attraverso quella propria pagina, andando nel menù Tesseramento Dilettanti attraverso la voce Accordi preliminari (art. 5 comma 4), attiverà un nuovo tesseramento con calciatore interessato, sottoscrivendo con lo stesso un contratto o anche una prestazione volontaria.

ACCORDO PRELIMINARE - COMMA 2 (TRASFERIMENTO DEFINITIVO)

- Si applica ai calciatori con vincolo biennale e a quelli con scadenza oltre la stagione corrente
- Si può fare solo da altra società, ma non dall'eventuale cessionaria di un prestito
- Viene attivato un nuovo tesseramento con contratto o anche con prestito volontario
- Attraverso una mail generata automaticamente si informa la società proprietaria che qualcun altro sta "trattando" con il calciatore
- Il contratto con la cedente si chiude automaticamente al 30 giugno. Si fa tutto con l'unico modulo che ci è stato fornito compilando la parte della cedente. In questo caso la società cedente deve firmare l'accordo.

ACCORDO PRELIMINARE – COMMA 2 (TRASFERIMENTO PRESTITO)

- Si applica ai calciatori con: contratto in scadenza oltre la stagione corrente e ai calciatori con vincolo biennale
- Si può fare solo da altra società, ma non dall'eventuale cessionaria di un prestito
- Viene attivato un nuovo tesseramento con contratto o anche con prestazione volontaria.
- Attraverso una mail generata automaticamente si informa la società proprietaria che qualcun altro sta "trattando" con il calciatore
- Il contratto con la cedente si "congela". Si fa tutto con l'unico modulo che ci è stato fornito compilando la parte della cedente. Anche la cedente deve firmare l'accordo

TUTTI I CONTRATTI PRELIMINARI SOTTOSCRITTI TRA SOCIETÀ E CALCIATORE GENERANO TESSERAMENTI CHE AVRANNO COME DECORRENZA IL **1° LUGLIO DELLA SUCCESSIVA STAGIONE SPORTIVA.**

SVINCOLO PER INATTIVITÀ - ARTICOLO 109 NOIF

Periodo: nel corso della stagione sportiva

Termine: 28 febbraio per calciatori/ici non professionisti (> 18 anni), 31 marzo per calciatori giovani dilettanti (< 18 anni) e giovani SGS.

Destinatari: il calciatore/ice non professionista, giovane dilettante e giovane che non ha sottoscritto un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e che non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno 4 gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva per motivi a lui non imputabili (escluso infortunio e/o malattia).

Modalità: Il calciatore formula la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla società di appartenenza e rimessa in copia al C.R. Toscana (tess.toscana@pec-legal.it).

La ricevuta della raccomandata o della posta certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia indirizzata al Comitato. La società, ricevuta la richiesta di svincolo, può:

1. **Non opporsi alla richiesta** → svincolo del calciatore decorsi di 8 giorni dal ricevimento della stessa
2. **Inviare espressa rinuncia scritta al C.R. Toscana** → svincolo del calciatore con pubblicazione su primo Comunicato Ufficiale utile
3. **Opporsi alla richiesta** → entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta deve inoltrare al C.R. Toscana e al calciatore (a mezzo PEC o raccomandata A/R) documentazione a sostegno di una delle possibili inadempienze del calciatore:
 - mancata presentazione visita medica sportiva all'attività agonistica;
 - certificato medico (infortunio o malattia)
 - convocazione a gare e relative contestazioni per la mancata partecipazione del calciatore. Il calciatore, entro 5 gg dal ricevimento dell'opposizione della società, può inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo PEC o raccomandata A/R al C.R. Toscana ed alla società.

Esito Finale: il C.R. Toscana, verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti (mancato inserimento del calciatore in distinta per 4 gare consecutive) esamina l'intera documentazione pervenuta deliberando:

- Lo svincolo del calciatore
- Il mantenimento del vincolo

Tutti gli esiti relativi alle richieste di svincolo pervenute al C.R. Toscana, vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale Regionale ogni giovedì.

TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI - ART. 31-32 NOIF

Calciatori non professionisti: tesseramento entro il 31/03/26

Giovani Dilettanti: tesseramento entro il 13/05/26

Giovani SGS: tesseramento entro il 30/06/2026

Con prestazione volontaria: il calciatore tesserato con prestazione volontaria può essere impiegato in gara dal giorno successivo all'inoltro della pratica attraverso la regolare procedura con firma elettronica.

Con contratto di lavoro sportivo: il calciatore tesserato con contratto di lavoro sportivo può essere impiegato in gara solo dopo che l'ufficio Tesseramento del Comitato Regionale ha convalidato la pratica rilasciando il visto di esecutività. Le società possono controllare lo stato di avanzamento della pratica tramite la propria pagina sul portale LND nella sezione pratiche tesseramento aperte: la pratica deve presentare la spunta verde di convalida.

Si suggerisce pertanto alle società, qualora dovessero presentare tesseramenti di calciatori con contratto di lavoro sportivo nel fine settimana, di chiamare o scrivere all'ufficio tesseramenti per richiedere che la pratica vengano convalidate nell'immediato. Altrimenti è possibile istruire le pratiche di tesseramento con prestazione volontaria e successivamente fare un Aggiornamento di contratto, in maniera che i calciatori possano essere impiegati, senza attendere la convalida delle relative pratiche di tesseramento.

Si ricorda che al momento dell'istruzione della pratica di tesseramento di calciatore con contratto di lavoro sportivo, è indispensabile inserire l'indirizzo di posta elettronica del calciatore e che lo stesso, una volta salvata la pratica in maniera provvisoria da parte della Società, dovrà confermarlo, cliccando sul link che automaticamente arriverà a tale indirizzo di posta. Solo a quel punto la società potrà completare la pratica ed inviarla per firma elettronica.

Durata contratto lavoro sportivo:

massimo 3 stagioni per calciatori Giovani e Giovani Dilettanti

massimo 5 stagioni per calciatori Non Professionisti

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO - ART. 117/BIS NOIF

Il calciatore tesserato con contratto di lavoro sportivo può essere liberato solo attraverso la risoluzione del rapporto contrattuale: tale operazione può avvenire in qualsiasi periodo della stagione sportiva ed in maniera consensuale da ambo le parti interessate.

La Società attraverso la propria pagina sul Portale LND, selezionando la voce "svincolo risoluzione di contratto (art.117/bis NOIF)", crea la pratica e la invia con firma elettronica entro 5 giorni dalla data della sottoscrizione.

I calciatori svincolati ai sensi dell'art. 117/bis delle NOIF possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

A titolo informativo, come già anticipato durante le lezioni del corso per Segretari, dalla prossima stagione sportiva un calciatore svincolato ai sensi dell'art.117 bis/NOIF potrà essere nuovamente tesserato **solo dopo 30 giorni dall'avvenuto svincolo**. Si resta in attesa della conferma ufficiale sui prossimi C.U. della FIGC.

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)

I calciatori minori stranieri al primo tesseramento in Italia possono essere tesserati sia sul Portale Servizi FIGC che sul Portale LND.

PORTALE SERVIZI FIGC: su questo Portale **vanno tesserati i calciatori stranieri maggiori di 10 anni**, al primo tesseramento in Italia, che siano stati o meno tesserati per Federazione estera, e che siano residenti in Italia con i genitori al seguito o anche senza genitori (scegliere l'eccezione richiesta al momento dell'istruzione della pratica).

Riporto sinteticamente i documenti da produrre se il calciatore è in Italia con i genitori al seguito (eccezione 19/a FIFA)

- Richiesta di tesseramento **(fare attenzione ad inserire correttamente il codice fiscale dell'esercente la patria potestà sul minore ed a firmare la pratica in tutti gli spazi riservati al calciatore, al genitore e al Rappresentante Legale della Società)**
- Dichiarazione precedenti tesseramenti all'estero
- Passaporto o documento identificativo del calciatore e dei genitori perfettamente leggibili

- Permesso di soggiorno del calciatore (in presenza di permesso di soggiorno scaduto, **allegare il kit completo relativo al suo rinnovo – bollettino pagato, ricevuta della raccomandata inviata alla Questura, foglio appuntamento con la stessa, riportante data ed ora.**
- Dichiarazione della società puramente /non puramente dilettantistica
- Atto di nascita del minore – **tale documento deve contenere le generalità dei genitori**
- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia **in corso di validità (6 mesi dalla data di emissione)**
- Documentazione attestante l'attività lavorativa di uno dei genitori in Italia **(contratto lavoro e/o busta paga recente)**
- Se **il calciatore è minore di anni 16**, occorre allegare anche il certificato di residenza storico con residenza in Italia non inferiore a mesi 6, o in alternativa **il certificato di iscrizione scolastica per l'anno corrente** (in questo caso a.s. 2025/26)

La documentazione necessaria è inoltre possibile visualizzarla al momento del caricamento degli allegati.

Si ricorda che tali pratiche saranno preliminarmente controllate dall'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Toscana ma che solo **dopo la CONVALIDA dell'Ufficio tesseramento centrale della FIGC, potranno essere impiegati in gara (spunta verde di approvazione).**

PORTALE LND: su questo Portale vanno tesserati **i calciatori stranieri**, al loro primo tesseramento in Italia, **minori di 10 anni e i calciatori stranieri maggiori di 10 anni** che dimostrano di frequentare l'ordinamento scolastico italiano da almeno due anni.

Sempre sul Portale LND vanno istruiti tutti i rinnovi dei tesseramenti stranieri relativi ai calciatori DL e ai giovani calciatori SGS.

L'approvazione tesseramenti dei calciatori stranieri caricati sul Portale LND è affidata all'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Toscana.

Sempre sul **Portale LND** vanno inseriti tutti i rinnovi relativi al tesseramento calciatori stranieri categoria Dilettanti (DL) che Settore Giovanile Scolastico (SGS) con relativa documentazione descritta al momento dell'istruzione delle pratiche.

TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MAGGIORENNI (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)

PORTALE SERVIZI FIGC: i calciatori stranieri maggiorenni al primo tesseramento in Italia, che abbiano o meno giocato per Federazione estera, devono essere tesserati sul tale Portale.

Di seguito riporto i documenti necessari da produrre:

- Richiesta di tesseramento
- Dichiarazione eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera (il calciatore dovrà indicare l'ultima società per cui è stato tesserato e la Federazione di appartenenza)
- Permesso di soggiorno (se calciatore extracomunitario)
- Certificato di residenza
- Copia del documento identificativo/passaporto del calciatore

Il calciatore potrà essere impiegato in gara solo dopo che l'Ufficio tesseramento Centrale della FIGC avrà approvato il tesseramento.

AVVIO NUOVA CARRIERA (CALCIO A 11 O CALCIO A 5)

Il tesseramento di **calciatori stranieri (già in possesso di matricola FIGC con carriera a C11 o a C5)** che vogliono tesserarsi anche per società con attività diversa alla loro, deve essere istruito sul **Portale Servizi FIGC**.

Il tesseramento di **calciatori Italiani (già in possesso di matricola FIGC con carriera C11 o C5)** che vogliono tesserarsi anche per Società con attività diversa alla loro, deve essere istruito sul **Portale LND**.

TESSERAMENTI ART. 40/3 NOIF

Tesseramento calciatori SGS residenti da meno di 6 mesi nella regione di tesseramento

Tesseramento calciatori SGS residenti fuori regione ma domiciliati nella regione di tesseramento

Di seguito si riporta la documentazione che deve essere allegata per poter ricevere l'autorizzazione al tesseramento dall'ufficio deroghe del Settore Giovanile e Scolastico:

- Modulo tesseramento (compilato e sottoscritto);
- Certificazione anagrafica del nucleo familiare in corso di validità;
- Dichiarazione di domicilio (nei casi di domiciliazione) del nucleo familiare corredata dal documento di identità del dichiarante;
- Certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;
- Idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio);

Tali pratiche devono essere istruite sul Portale LND: sarà cura dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale effettuare un controllo preliminare e successivamente inoltrarle al Settore Giovanile e Scolastico di Roma che potrà concedere il proprio parere favorevole alla convalida del tesseramento.

I calciatori potranno essere impiegati in gara solo quando il loro tesseramento risulterà approvato.

CONTATTI

Ufficio Tesseramento CR Toscana

Silvia 0555136985

h 10-13,30 / h 14,30-17

Niccolò 0555136986

Francesco 0555136988

tesseramenti.toscana@lnd.it

tess.toscana@pec-legal.it